Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 febbraio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1299.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1299. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare al complessivo convenuto prezzo di L. 41.500.000, dai signori Ilio Ganni e Tina Avelardi in Ganni, un immobile — composto da: seminterrato, piano terreno, primo piano, per complessivi vani utili dieci, con due cucine, quattro bagni, accessori, due autorimesse, oltre il terreno circostante — sito nel comune di Rosignano Marittimo, frazione Castiglioncello, località « Parco Uzielli » via Francesco Brunelleschi (distinto al nuovo catasto terreni alla partita 5821, foglio n. 65, particelle 231, 180, 140, 104, 331, 332 e 333), da destinare a casa di riposo per gli ex combattenti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 151. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1970, n. **1300.**

Donazione di un complesso immobiliare a favore dello Stato.

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dall'ing. Galliano (o Pio Galliano) Boldrini, con atto 30 giugno 1969 n. 24309 di repertorio, per notar Franco Franchi di Firenze, ed avente ad oggetto la quota di comproprietà pari a un quinto, spettantegli sul complesso immobiliare sito in comune di Firenze, frazione « Castello », località « Quarto », denominato villa « I Rinieri (o Corsini) », subordinatamente alla condizione che la villa venga destinata a museo nazionale o ad altro fine di pubblico interesse.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 152. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1301.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione, con effetto estintivo, del monastero delle religiose orsoline di Pallanza nella congregazione delle suore orsoline di San Carlo a S. Ambrogio, in Milano.

N. 1301. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti 30 dicembre 1968, n. 11246/68 (M. 77) della sacra congregazione per i religiosi e gli istituti secolari e 15 gennaio 1969 di esecuzione del vescovo di Novara, relativi all'incorporazione, con effetto estintivo, del monastero delle religiose orsoline di Pallanza (Novara) nella congregazione delle suore orsoline di S. Carlo a S. Ambrogio, con sede in Milano, via Lanzone n. 53, che succede in tutti i rapporti giuridici del monastero estinto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 146. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1302.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in Casale Monferrato.

N. 1302. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 18 marzo 1968, integrato con dichiarazioni 27 luglio 1968, 5 novembre 1969 e 6 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in Casale Monferrato (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 155. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1303.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Achille e Linda Lorenzon », con sede in Treviso.

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Achille e Linda Lorenzon », con sede in Treviso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 154. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativa alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 69040 del 3 ottobre 1970, con la quale il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto il direttore generale del debito pubblico dott. Luigi Mazzaglia in sostituzione del direttore generale dott. Gioacchino Greco, dimissionario;

Considerata la opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Luigi Mazzaglia è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del direttore generale dott. Gioacchino Greco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1971
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 1

(935)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1970 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 1/6295 del 10 ottobre 1970, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica designa il dott. prof. Francesco Brizio quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in sostituzione del dott. Giovanni Landriscina, chiamato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. prof. Francesco Brizio è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il Ministero del bilancio e della programmazione economica in sostituzione del dott. Giovanni Landriscina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1971
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 36

(936)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Sersale.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sersale, al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, nella seduta del 4 luglio 1970, si riusciva a provvedere soltanto in ordine alla convalida degli eletti, mentre le successive adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 11 luglio - 17 e 24 settembre 1970, andavano deserte.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 4505, in data 6 ottobre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 17 e 18 ottobre 1970, al

fini dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso lo scioglimento del civico consesso.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto nella seduta del 17 ottobre nessuno dei candidati riportava la prescritta maggioranza, mentre l'adunanza del giorno successivo andava deserta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Sersale in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sersale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Antonino De Marco.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sersale (Catanzaro) non ha provveduto alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sersale è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino De Marco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(1451)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Sinnai.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sinnai (Cagliari), al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, nella seduta del 5 luglio 1970, si provvedeva soltanto alla convalida degli eletti, mentre l'adunanza, all'uopo tenuta il 26 luglio successivo, si concludeva con esito negativo.

Successivamente, ogni tentativo di eleggere i normali organi di amministrazione dell'ente riusciva infruttuoso, in quanto la giunta municipale, sebbene regolarmente convocata dal sindaco, non riusciva a riunirsi ai fini della determinazione del giorno e dell'ora di riunione del consiglio comunale.

Il prefetto, pertanto, attesa la prolungata carenza della giunta municipale, nell'intento di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — con decreto n. 03017, in data 29 agosto 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo, per i giorni 12 e 17 settembre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Poichè anche dette sedute risultavano infruttuose, il prefetto riteneva opportuno disporre, con decreto 03017/1 in data 18 settembre 1970, altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, per i giorni 26 settembre e 3 ottobre 1970, rivolgendo, nel contempo, formale diffida, notificata a tutti i consiglieri, a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 3 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute risultavano infruttuose, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Sinnai, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 novembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sinnai ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Enrico Parodi, funzionario in servizio presso la prefettura.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Sinnai (Cagliari) non ha provveduto alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 novembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sinnai è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Parodi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(1452)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1970.

Costituzione del collegio sindacale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto il vigente statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1967, con il quale vennero nominati i componenti il collegio dei sindaci del predetto Istituto;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il predetto collegio dei sindaci;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, i signori:

a) *Componenti effettivi*:

Guarino dott. Ariberto, con funzioni di presidente, designato dal Ministro per il tesoro;

Rossitto dott. Vincenzo, designato dal Ministro per il tesoro;

Guasco dott. Ottavio, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Miozzi comm. dott. Beniamino, designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

D'Angelo dott. Marco, designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

Rocco prof. Luigi, designato dal consiglio generale dell'Istituto;

Cassandro prof. Paolo Emilio, designato dal consiglio generale dell'Istituto.

b) *Componenti supplenti*:

Santi dott. Pietro, designato dal Ministro per il tesoro;

Raitano rag. Arturo, designato dal consiglio generale dell'Istituto.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per le partecipazioni statali
PICCOLI

(727)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Delega al Presidente della giunta regionale sarda, per l'anno finanziario 1970, di talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327, recanti norme di attuazione di detto statuto speciale;

Visto l'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste a delegare al Presidente della giunta regionale sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i propri decreti con i quali tale delega venne conferita o prorogata per gli esercizi finanziari 1951-52 al 31 dicembre 1968;

Visto il proprio decreto di pari data con cui è stato ritenuto valido, a tutti gli effetti, l'esercizio nell'anno finanziario 1969, da parte del Presidente della giunta regionale sarda, delle facoltà previste dall'art. 2 della citata legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Considerata l'opportunità di delegare al Presidente della giunta regionale sarda, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, la facoltà dell'esercizio di talune funzioni di competenza di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970;

Decreta:

E' delegata, per l'anno finanziario 1970, al Presidente della giunta regionale sarda la facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani e i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di assumere impegni di spese e di disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero del corrente esercizio finanziario anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 250

(962)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Esercizio nell'anno finanziario 1969 da parte del Presidente della giunta regionale sarda delle facoltà, in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, previste dall'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327, recanti norme di attuazione di detto statuto speciale;

Visto l'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste a delegare al Presidente della giunta regionale sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i decreti ministeriali con i quali tale delega venne conferita o prorogata per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 31 dicembre 1968;

Considerato che le facoltà previste dall'art. 2 della citata legge 5 settembre 1951, n. 1037, sono state esercitate nell'anno finanziario 1969 dal Presidente della giunta regionale sarda, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo, anche in mancanza di apposita delega a provvedervi;

Attesa l'utilità dell'esercizio della detta facoltà, ai fini dello sviluppo economico della Sardegna;

Ravvisata, quindi, la necessità di ritenere valida a tutti gli effetti l'attività svolta nell'anno finanziario 1969 dal Presidente della giunta regionale sarda ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 5 settembre 1961, n. 1037;

Decreta:

E' da ritenere valido a tutti gli effetti l'esercizio dell'anno finanziario 1969, da parte del Presidente della giunta regionale sarda, delle facoltà previste dall'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 5

(963)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Patù, escluso il centro abitato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tutto il territorio comunale di Patù, eccettuato il centro abitato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Patù (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, forma un quadro panoramico di grande suggestività, costituendo inoltre — per la presenza di resti di antichi monumenti — un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Tutto il territorio del comune di Patù (Lecce), eccettuato il centro abitato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi

sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La predetta località è delimitata nel modo seguente:

a *nord*: con il territorio comunale di Castrignano del Capo;

ad *est*: con il territorio comunale di Castrignano del Capo;

a *sud*: con il mare Jonio e con il territorio comunale di Castrignano del Capo;

ad *ovest*: con il mare Jonio e con il territorio di Morciano di Leuca.

Poligonali:

Tutto il territorio comunale, eccettuato il centro abitato del comune di Patù, secondo la perimetrazione effettuata per detta zona dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765, e di quella in ampliamento previsto, in detto centro, dal programma di fabbricazione in corso di redazione a norma della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Patù provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° settembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 2 (due) dicembre alle ore 22 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 219 del 23 novembre 1968:

PATÙ: Vincolo panoramico della zona costiera e del rimanente territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre al vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *nord*: con il territorio comunale di Castrignano del Capo;

ad *est*: con il territorio comunale di Castrignano del Capo;

a *sud*: con il mare Jonio e con il territorio comunale di Castrignano del Capo;

ad *ovest*: con il mare Jonio e con il territorio di Morciano di Leuca.

Poligonali:

Tutto il territorio comunale, eccettuato il centro abitato del comune di Patù secondo la perimetrazione effettuata per detta zona dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765, e di quella in ampliamento previsto, in detto centro, dal programma di fabbricazione in corso di redazione a norma della stessa legge.

(*Omissis*).

La commissione, a maggioranza, riconosciuto che i territori, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali;

Delibera

di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Patù, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Patù per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli ed alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale d'insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge n. 1497, commi terzo e quarto.

(966)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1970

Nomina della commissione medica provinciale di Isernia per l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici, prevista dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970, con la quale è stata istituita la provincia di Isernia;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione medica provinciale di Isernia;

Esaminate le proposte dell'ufficio del medico provinciale di Isernia di cui alla lettera n. 877 del 4 agosto 1970;

Decreta:

La commissione medico provinciale di Isernia risulta composta dai seguenti membri:

il medico provinciale;

l'ufficiale sanitario, titolare dell'ufficio comunale di igiene di Venafro;

il medico condotto di Isernia.

In caso di impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dai rispettivi sostituti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Registro n. 7 *bilancio Trasporti, foglio n.* 210

(965)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1970.
Nomina di un membro effettivo della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con il rappresentante dell'amministrazione regionale dell'Umbria, a seguito dell'avvenuta costituzione degli organi della regione stessa;

Vista la nota n. 287, in data 22 ottobre 1970, della regione dell'Umbria, con la quale il sig. Pietro Conti, Presidente della giunta regionale, è stato designato a rappresentare la regione medesima in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Decreta:

Il sig. Pietro Conti, Presidente della giunta regionale dell'Umbria, è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, in rappresentanza della regione dell'Umbria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 81

(853)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.
Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Berkeley (Stati Uniti).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Considerata l'opportunità di seguire da vicino l'attività culturale derivante dalla presenza di numerosi studenti e studiosi italiani nella città di Berkeley, sede della famosa università;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Berkeley (Stati Uniti) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in San Francisco e con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Berkeley.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1970
Registro n. 315, *foglio n.* 167

(735)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 3 luglio 1970, n. 2155, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada comunale denominata « Quaglia » compresa tra la strada statale n. 5 « Tiburtina Valeria » e la strada statale n. 5/dir all'esterno dello abitato di Raiano;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione comunale di Raiano che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 11 marzo 1970, in data 8 settembre 1970 ed in data 16 luglio 1970, n. 37;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 5 - Dir./A « Via Tiburtina Valeria » con itinerario: « innesto con la strada statale n. 5 « Via Tiburtina Valeria » al km. 171+795 - innesto alla strada statale n. 5/Dir. al km. 0+950 », della estesa di km. 0+800.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 237

(635)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laniero operanti in provincia di Treviso si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(698)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lamborghini Ferruccio trattrici agricole, di Cento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Lamborghini Ferruccio trattrici agricole, di Cento (Ferrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lamborghini Ferruccio trattrici agricole, di Cento (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 ottobe 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(699)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1970.

Nomina di un membro del consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca F.A.R.P.;

Visti gli articoli 8 e 9 del citato statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Vista la lettera n. 0143 in data 30 novembre 1970 della Unione italiana pescatori U.I.P., che designa a proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo della Fondazione il cap. Nicola Fusco, segretario generale della federazione, in sostituzione del cap. Euclide D'Agostino, dimissionario;

Decreta:

Il cap. Nicola Fusco è nominato membro del consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca, in rappresentanza della Unione italiana pescatori U.I.P., in sostituzione del cap. Euclide D'Agostino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(736)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Norme per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Considerata la carenza di personale marittimo qualificato, su proposta del comitato centrale per il collocamento della gente di mare e movimento ufficiali della Marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria oltre il limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione del personale che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'immatricolazione, si trovi nelle condizioni richieste dalle vigenti norme sul collocamento della gente di mare per conseguire le seguenti qualifiche:

operaio calderaio, operaio tornitore, operaio frigorifierista, operaio meccanico, operaio motorista, elettricista, ottonaio.

Il decreto ministeriale 17 dicembre 1967 è abrogato.

Art. 2.

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima o di seconda categoria oltre il limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione di cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'immatricolazione, dimostrino di aver navigato almeno per un anno su navi estere.

Roma, addì 7 gennaio 1971

(855) *Il Ministro*: MANNIRONI

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Peretola.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 173 del 22 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 215 del 28 agosto 1965 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Peretola (Firenze) ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Firenze dal 12 giugno 1970 all'11 agosto 1970 e

Sesto Fiorentino dal 25 maggio 1970 al 24 luglio 1970,

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Rilevato che non sono pervenute opposizioni;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Peretola (Firenze), è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Roma, addì 11 gennaio 1971

(589) *Il Ministro*: TANASSI

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1968, con il quale il dott. Lamberto Bertucci venne nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Considerato che il dott. Lamberto Bertucci, a seguito della elezione a deputato, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Gino Ippolito è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in sostituzione del dott. Lamberto Bertucci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(702)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone internazionale del veicolo industriale », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale del veicolo industriale », che avrà luogo a Torino dal 27 marzo al 4 aprile 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(733)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, su ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Viste le proposte formulate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, con lettera 23 dicembre 1970, n. 15000-XXX-B/2;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Carusi dott. Ulisse;
2) Ciminieri cav. uff. Nobile;
3) Cotellessa Camillo;
4) Haus Michele;
5) Obletter dott. Giambattista.

Membri supplenti:

1) Corneli rag. Giovanni;
2) Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(910)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1964;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con lettere 1° dicembre 1970, n. 36888 e 22 dicembre 1970, n. 38600;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lasorsa dott. Primiano;
2) Casalegno dott. Guerino;
3) Berruto Francesco;
4) Borello rag. Francesco;
5) Governa dott. Luigi;
6) Nosetti rag. Leonardo;
7) Rattalino rag. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Durbiano Ettore;
2) Nobili rag. Carlo;
3) Occhetti dott. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(912)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Venezia;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulate con deliberazione 7 dicembre 1970, n. 936;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bellati dott. Bartolomeo;
2) Gatto cav. uff. Ferruccio;
3) Rostirolla rag. cav. Antonio;
4) Serafini Bruno;
5) Pasti dott. Camillo.

Membri supplenti:

1) Causin Antonio;
2) Zaffalon Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(911)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Vercelli e nella circoscrizione comunale di Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Vercelli e nella circoscrizione comunale di Prato (Firenze), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Vercelli e nella circoscrizione comunale di Prato (Firenze);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° dicembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laniero operanti nella provincia di Vercelli e nella circoscrizione comunale di Prato (Firenze), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(673)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Roberts Italia, di Albano S. Alessandro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Roberts Italia, di Albano S. Alessandro (Bergamo), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Roberts Italia, di Albano S. Alessandro (Bergamo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 ottobre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Roberts Italia, di Albano S. Alessandro (Bergamo), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(674)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Molini e pastificio Pantanella di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Molini e pastificio Pantanella di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Molini e Pastificio Pantanella di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 12 dicembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Molini e pastificio Pantanella di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(700)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2934 in data 1° ottobre 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 6178 in data 1° dicembre 1970, con la quale il prefetto di Roma ha designato quale membro della citata commissione regionale il dott. Silvio Gabriele, vice prefetto, in sostituzione del dott. Vincenzo Macioce collocato a riposo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Silvio Gabriele, vice prefetto, designato dal prefetto di Roma, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio, in sostituzione del dott. Vincenzo Macioce collocato a riposo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(968)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Mobilsud - Salone internazionale del mobile per il mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Mobilsud Salone internazionale del mobile per il mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 14 al 21 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(731)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Proroga del termine di presentazione delle domande di inclusione in graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto 25 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 108 Pubblica istruzione, foglio n. 13, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 12 dicembre 1970, con il quale sono stati fissati i modi e il termine per la presentazione delle domande di immissione nei ruoli della scuola media da parte di alcune categorie di insegnanti abilitati;

Considerato che la grave situazione attualmente determinatasi nella provincia di Reggio Calabria impedisce il regolare inoltro delle domande attraverso il servizio postale;

Ritenuto che è necessario, per evitare situazioni di disparità di trattamento, prorogare il termine stabilito dal citato decreto ministeriale 25 agosto 1970, in modo da consentire a tutti gli aspiranti di presentare tempestivamente le loro domande documentate;

Decreta:

E' prorogato al 2 marzo 1971 il termine stabilito dallo art. 8 del decreto ministeriale 25 agosto 1970 per la presentazione delle domande documentate di immissione nei ruoli del personale insegnante della scuola media ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 e della legge 7 ottobre 1969, n. 748, modificata con legge 26 luglio 1970, n. 571.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Registro n. 9 *Pubblica istruzione, foglio n.* 174

(1545)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica degli accordi internazionali firmati a Yaoundé il 29 luglio 1969 e atti connessi, relativi all'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.

Il giorno 15 dicembre 1970, in base ad autorizzazione disposta con legge 7 dicembre 1970, n. 1048, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 28 dicembre 1970, è stato depositato presso il segretariato generale del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee lo strumento di ratifica degli accordi internazionali firmati a Yaoundé il 29 luglio 1969 e atti connessi, relativi all'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.

In conformità dell'art. 59 gli accordi internazionali ed atti connessi sopra citati sono entrati in vigore, nei confronti della Italia, il 1° gennaio 1971.

(750)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Alba »

Con decreto n. 1140 del 15 gennaio 1971 la società **a r. l.** Fonti di Valli del Pasubio, con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Alba » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo bianco, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17,5 × cm. 10,5 per i recipienti da 2 e da 1 litro e di cm. 13 × cm. 9,5 per quelli da 1/2 e da 1/4 di litro, e delimitate da una cornice, a greca, in colore nero e grigio.

Nel riquadro sinistro, a fondo bianco, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportate le proprietà cliniche e farmacologiche, indicate rispettivamente, in data 5 maggio 1970 dal prof. Angelo Baserga, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Ferrara, ed in data 25 febbraio 1969 dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara.

Nel riquadro centrale, a fondo grigio, dall'alto in basso si leggerà: « Soc. Fonti Valli del Pasubio » « Comune Valli del Pasubio (Vicenza) » « Acqua oligominerale naturale » « Sorgente », in caratteri neri, « ALBA » in caratteri rossi. Al centro di detto riquadro verrà raffigurato, racchiuso in uno stemma, un paesaggio alpino con un monte, un torrente ed un'aquila, ed in fondo al riquadro saranno riportati gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.

Nel riquadro destro, su fondo bianco, dall'alto in basso ed in caratteri neri, con eccezione del residuo fisso a 180°C, che è in carattere rosso, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 30 luglio 1968 dal dott. Adalberto Betti dell'istituto chimico della Università di Ferrara, diretto dal prof. Vittorio Carassiti, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 4 aprile 1970 dal prof. Bruno Paccagnella, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Ferrara. Lungo i margini laterali dell'etichetta si leggerà « Acqua da tavola ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua sgorgante dalla viva roccia si riversa in una vasca di raccolta, rivestita in gres ceramico, sita in un piccolo manufatto che protegge l'acqua dall'ambiente esterno. Da questa vasca l'acqua viene addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile, della lunghezza lineare di metri 700, prima in un serbatoio di accumulo, e poi allo stabilimento, per essere imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con **tappi a** corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

A monte della sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 80, recintata da rete metallica.

Con decreto n. 1141 del 15 gennaio 1971 la società a r. l. Fonti di Valli del Pasubio, con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Alba », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo bianco, delle dimensioni rispettivamente di centimetri 17,5 × cm. 10,5 per i recipienti da 2 e da 1 litro e di cm. 13 × cm. 9,5 per quelli da 1/2 e da 1/4 di litro, e delimitate da una cornice, a greca, in colore marrone e giallo.

Nel riquadro sinistro, a fondo bianco, dall'alto in basso ed in caratteri marrone, saranno riportate le proprietà cliniche e farmacologiche, indicate rispettivamente, in data 5 maggio 1970, dal prof. Angelo Baserga, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Ferrara, ed in data 25 febbraio 1969 dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia della Università di Ferrara. Nel riquadro centrale, a fondo giallo, dall'alto in basso si leggerà: « Soc. Fonti Valli del Pasubio » « Comune Valli del Pasubio (Vicenza) » « Acqua oligominerale » « Sorgente » in caratteri marrone, « ALBA » in caratteri rossi. Al centro di detto riquadro verrà raffigurato, racchiuso in uno stemma, un paesaggio alpino con un monte, un torrente ed un'aquila, ed in fondo al riquadro saranno riportati gli estremi dell'autorizzazione sanitaria e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro destro, su fondo bianco, dall'alto in basso ed in caratteri marrone, con eccezione del residuo fisso a 180°C, che è in carattere rosso, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 30 luglio 1968 dal dott. Adalberto Betti dell'istituto chimico della Università di Ferrara, diretto dal prof. Vittorio Carassiti, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 4 aprile 1970 dal prof. Bruno Paccagnella, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Ferrara. Lungo i margini laterali della etichetta si leggerà « Acqua da tavola ». Il tutto conforme allo esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua sgorgante dalla viva roccia si riversa in una vasca di raccolta, rivestita in gres ceramico, sita in un piccolo manufatto che protegge l'acqua dall'ambiente esterno. Da questa vasca la acqua viene addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile, della lunghezza lineare di metri 700, prima in un serbatoio di accumulo, e poi allo stabilimento, per essere imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale. A monte della sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 80, recintata da rete metallica.

(742)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 1102, in data 16 gennaio 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 133 in data 9 dicembre 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera dell'11 dicembre 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 2000 circa riportata al foglio 19 partita 58377, particelle n. 142 (ex 123), n. 144 (ex 125) e n. 147 (ex 127).

(648)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6, in data 21 gennaio 1971, il prof. Pietro Cavallini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia.

(973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1341)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1337)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 766.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1241)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.078.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1348)

Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Colledimacine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.784.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1349)

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.406.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1350)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.540.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 è l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1351)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.616.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1352)

Autorizzazione al comune di Carbognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Carbognano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Lipari (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.159.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Mascali (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Palata (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.295.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1235)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Petralia Soprana (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.439.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1236)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 745.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1338)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 561.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Aielli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.382.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1242)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Carpineto Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.093.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1243)

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Cansano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.202.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1244)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Collarmele (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.406.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1245)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Catignano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.112.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1246)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Collecorvino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.262.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1247)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.707.854, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1342)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1971, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.683.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1343)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.827.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1344)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.052.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1345)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.417.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1346)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.925.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1347)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.276.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1353)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.760.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1354)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.886.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1424)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.543.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1425)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.842.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1426)

Autorizzazione al comune di Lanusei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Lanusei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.644.346, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1427)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.611.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1428)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1429)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1430)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Ossi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.023.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1431)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.241.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1432)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.493.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1433)

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1971, il comune di Pietrasanta (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1434)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.364.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1435)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.834.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1436)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.495.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1437)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.628.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1479)

Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Accumoli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.042.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1480)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.934.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.545.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.045.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1483)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.762.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1484)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1971, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1485)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.032.246, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1486)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.706.331, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1487)

Autorizzazione al comune di Campegine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Campegine (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1488)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.616.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1489)

Autorizzazione al comune di Fossalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Fossalto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.699.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1490)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.653.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1491)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.078.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1492)

Autorizzazione al comune di Dorgali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Dorgali (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1971, il comune di Villanovatulo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,26	624,15	624,10	624,14	624,10	624,25	624,17	624,14	624,26	624,25
Dollaro canadese	619 —	618,70	618,75	618,70	618 —	618,98	618,95	618,70	619 —	619 —
Franco svizzero	145,29	145,27	145,24	145,26	145,25	145,28	145,26	145,26	145,29	145,27
Corona danese	83,38	83,36	83,40	83,36	83,30	83,38	83,36	83,36	83,38	83,38
Corona norvegese	87,43	87,41	87,42	87,41	87,40	87,42	87,415	87,41	87,43	87,40
Corona svedese	120,55	120,55	120,58	120,57	120,50	120,58	120,57	120,57	120,55	120,50
Fiorino olandese	173,59	173,47	173,58	173,46	173,50	173,60	173,47	173,46	173,59	173,55
Franco belga	12,57	12,575	12,58	12,575	12,58	12,57	12,5765	12,575	12,57	12,58
Franco francese	113,12	113,10	113,145	113,09	113,10	113,15	113,11	113,09	113,12	113,10
Lira sterlina	1507,95	1507,50	1508,10	1507,50	1506,50	1507,90	1507,90	1507,50	1507,95	1507,85
Marco germanico	171,90	171,90	171,90	171,815	171,75	171,90	171,81	171,815	171,90	171,85
Scellino austriaco	24,10	24,09	24,10	24,094	24,14	24,10	24,0975	24,094	24,10	24,12
Escudo portoghese	21,93	21,93	21,935	21,929	21,95	21,91	21,93	21,929	21,93	21,95
Peseta spagnola	8,97	8,97	8,9725	8,968	8,95	8,97	8,9675	8,968	8,97	8,98

Media dei titoli dell'11 febbraio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,50
» 5 % (Ricostruzione)	89,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,15
» 5 % (Città di Trieste)	94,80
» 5 % (Beni esteri)	89,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,55
» 5,50 % » » 1968-83	89,225
» 5,50 % » » 1969-84	90,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,155
Dollaro canadese	618,825
Franco svizzero	145,26
Corona danese	83,36
Corona norvegese	87,412
Corona svedese	120,57
Fiorino olandese	173,465
Franco belga	12,576
Franco francese	113,10
Lira sterlina	1507,70
Marco germanico	171,812
Scellino austriaco	24,096
Escudo portoghese	21,929
Peseta spagnola	8,968

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,14	623,90	624 —	623,90	623,90	624,15	623,90	623,90	624,14	624,10
Dollaro canadese	618,70	618,30	618,50	618,40	618 —	618,68	618,30	618,40	618,70	618,75
Franco svizzero	145,26	145,22	145,20	144,225	145,20	145,25	145,225	145,225	145,26	145,25
Corona danese	83,36	83,33	83,32	83,33	83,25	83,38	83,33	83,33	83,36	83,35
Corona norvegese	87,41	87,38	87,40	87,38	87,35	87,40	87,38	87,38	87,41	87,40
Corona svedese	120,57	120,53	120,55	120,52	120,50	120,55	120,52	120,52	120,57	120,55
Fiorino olandese	173,46	173,45	173,44	173,43	173,30	173,45	173,42	173,43	173,46	173,48
Franco belga	12,57	12,57	12,5750	12,571	12,57	12,57	12,57	12,571	12,57	12,575
Franco francese	113,09	113,05	113,07	113,03	113,00	113,08	113,045	113,03	113,09	113,07
Lira sterlina	1507,50	1506,50	1507,75	1507,60	1506,50	1507,50	1507,75	1507,60	1507,50	1507,70
Marco germanico	171,81	171,73	171,78	171,73	171,70	171,80	171,735	171,73	171,81	171,77
Scellino austriaco	24,09	24,08	24,09	24,086	24,14	24,09	24,086	24,086	24,09	24,12
Escudo portoghese	21,92	21,92	21,92	21,91	21,95	21,92	21,91	21,91	21,92	21,95
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,9725	8,965	8,95	8,96	8,965	8,965	8,96	8,98

Media dei titoli del 12 febbraio 1971

Rendita 5 % 1935	89,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,75
» 5 % (Ricostruzione)	89,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,65
» 5 % (Città di Trieste)	95,20
» 5 % (Beni esteri)	89,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,275
» 5,50 % » » 1968-83	89,225
» 5,50 % » » 1969-84	90,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1971

Dollaro USA	623,90
Dollaro canadese	618,35
Franco svizzero	145,225
Corona danese	83,33
Corona norvegese	87,38
Corona svedese	120,52
Fiorino olandese	173,425
Franco belga	12,57
Franco francese	113,037
Lira sterlina	1507,675
Marco germanico	171,732
Scellino austriaco	24,086
Escudo portoghese	21,91
Peseta spagnola	8,965

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 117, foglio n. 168, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Demagri Anna in data 31 gennaio 1964 avverso l'esclusione dall'assunzione nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti di economia domestica nelle scuole medie, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

(998)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 117, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Liguori Bruna in data 21 aprile 1964 avverso la esclusione dall'assunzione nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti di canto corale nelle scuole di avviamento professionale ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

(999)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 17, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 17 gennaio 1969 e proposto dai signori Venerio Lorenzetti e Stella Maggi in Lorenzetti avverso il provvedimento ministeriale 25 luglio 1968, n. 367101, con il quale è stata respinta l'istanza 19 aprile 1967 presentata dai signori Venerio Lorenzetti e Stella Maggi in Lorenzetti per ottenere il permesso di ricerca di acqua minerale nella località « Germanara » o « Cassia » su suolo di proprietà degli istanti medesimi in comune di Massa ed è stata altresì data comunicazione che in pari data era stata rinnovata la concessione delle sorgenti di acqua minerale « Monte Tecchioni » a favore della Società sorgenti Cristallo.

(992)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° novembre 1970 al 30 novembre 1970

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/3-11-70	4-11-70	5-11-70	6-11-70	7/10-11-70	11-11-70	12-11-70	13/16-11-70	17-11-70
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	29.581,25	29.581,25	29.581,25	29.581,25	29.581,25	29.206,25	29.206,25	29.206,25	29.206,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	33.143,75 (a)	33.143,75 (a)	33.143,75 (a)	33.143,75 (a)	33.143,75 (a)	32.675,00 (a)	32.675,00 (a)	32.675,00 (a)	32.675,00 (a)
10.02	01,04	Segala	26.268,75	26.268,75	26.268,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75
10.03	01,04	Orzo	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)
10.04	01,04	Avena	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	9.593,75 (b)	9.593,75 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	18.087,50 (b)	17.056,25 (b)	17.056,25 (b)	17.056,25 (b)	17.431,25 (b)	17.431,25 (b)	17.931,25 (b)	17.931,25 (b)	17.931,25 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	18.087,50 (b)	17.056,25 (b)	17.056,25 (b)	17.056,25 (b)	17.431,25 (b)	17.431,25 (b)	17.931,25 (b)	17.931,25 (b)	17.931,25 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	643,75 (b)	643,75 (b)	1.893,75 (b)	1.893,75 (b)	1.893,75 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	15.800,00 (b)	15.800,00 (b)	15.800,00 (b)	15.800,00 (b)	16.206,25 (b)	16.893,75 (b)	17.300,00 (b)	17.831,25 (b)	17.831,25 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75
11.01-B	05	Farine di segala	43.275,00	43.275,00	43.275,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.306,25
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	57.431,25	57.918,75	57.918,75	57.918,75	57.187,50	56.706,25	56.706,25	56.706,25	56.706,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967 n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	18-11-1970	19-11-1970	20-11-1970	21/23-11-1970	24-11-1970	25-11-1970	26/27-11-1970	28/30-11-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	29.206,25	29.206,25	29.206,25	29.206,25	29.206,25	29.206,25	29.206,25	29.831,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	32.206,25 (a)	31.737,50 (a)	31.112,50 (a)	31.112,50 (a)	30.550,00 (a)	30.550,00 (a)	30.956,25 (a)	32.050,00 (a)
10.02	01,04	Segala	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75	25.143,75
10.03	01,04	Orzo	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.743,75 (b)	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)
10.04	01,04	Avena	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	17.931,25 (b)	17.931,25 (b)	17.931,25 (b)	18.556,25 (b)	18.556,25 (b)	18.556,25 (b)	17.493,75 (b)	17.056,25 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	17.931,25 (b)	17.931,25 (b)	17.931,25 (b)	18.556,25 (b)	18.556,25 (b)	18.556,25 (b)	17.493,75 (b)	17.056,25 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)	3.456,25 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	17.831,25 (b)	17.831,25 (b)	18.393,75 (b)	18.393,75 (b)	18.393,75 (b)	17.768,75 (b)	17.143,75 (b)	17.143,75 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75	33.218,75
11.01-B	05	Farine di segala	41.306,25	41.306,25	41.306,25	41.306,25	41.306,25	41.743,75	42.181,25	42.181,25
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	55.981,25	55.250,00	54.281,25	54.281,25	53.412,50	53.412,50	54.043,75	55.737,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25	35.681,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(13038)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 ottobre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1384/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625)
			Peso netto
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:	
	ex 07	ex b. non nominati, di un peso minimo di 80 kg: - per esportazioni dal 1° settembre 1970	10,00
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna: - per esportazioni dal 1° settembre 1970	13,00
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti: - per esportazioni dal 1° settembre 1970	11,50
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6,50
	04	II. secco o affumicato	7,50
ex 02.06-B		Carni commestibili della specie suina domestica salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (a)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri (b)	5,00
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinati al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (b) (c):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica o contenenti in peso:	
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie (b):	
	26, 28	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre	20,00
	37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie (b)	10,00
	41	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	5,00

(a) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapole, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(b) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 1438/70 (G.U. C.E.E. n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a roneo XIV/1970/457/Dog/567 del 29 agosto 1970, prot. n. 11610/42/XIV.
(c) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(12353)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli e per titoli ed esami, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 12 ottobre 1956, n. 1213, sul riordinamento dell'ispettorato centrale per l'istruzione elementare;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta l'ordinanza ministeriale in data 2 maggio 1958, con la quale sono stati stabiliti i programmi di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi ad ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge 12 ottobre 1956, n. 1213, e dell'art. 276, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta l'ordinanza in data 1° febbraio 1963, con la quale sono stati modificati detti programmi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare:

A) concorso per titoli per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coefficiente 580);

B) concorso per titoli e per esami per il conferimento di quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coefficiente 580).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso per titoli di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1 gli ispettori scolastici i quali abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; al concorso per titoli e per esami di cui alla lettera *B*) gli ispettori scolastici con qualsiasi anzianità e i direttori didattici i quali abbiano, alla data predetta, almeno sei anni di anzianità di servizio di ruolo nella qualifica.

I posti del concorso di cui alla lettera *A*) andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera *B*) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.

E' richiesto in ogni caso il possesso di una laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono, per il tramite del provveditorato agli studi alle cui dipendenze prestano servizio, produrre domanda, redatta su carta da bollo da L. 500, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª.

Le domande, firmate dagli aspiranti, debbono pervenire ai provveditorati agli studi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare ad entrambi i concorsi debbono presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso;

c) la qualifica rivestita e la sede di servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alle domande dovrà essere vistata dal competente provveditore agli studi.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia di esso autenticata da notaio o nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con dichiarazione del relativo voto, rilasciato dalla competente facoltà universitaria, qualora esso non risulti dal diploma;

2) copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciata dalla Direzione generale dell'istruzione elementare, in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo decennio;

3) le eventuali pubblicazioni, in cinque esemplari per ogni pubblicazione, con allegato elenco, in duplice copia, delle stesse.

Possono essere oggetto di valutazione soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa;

4) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Alla domanda l'aspirante dovrà, altresì, allegare un *curriculum* sull'attività e carriera didattica, sulla operosità scientifica, in cinque esemplari.

Le domande e i relativi documenti dovranno essere trasmessi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, dai competenti provveditori agli studi, entro quindici giorni dal termine di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Art. 6.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande e i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo ai provveditorati agli studi.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 1 del presente decreto sono nominate dal Ministro e composte di un consigliere di Stato o corrispondente, di due professori di università o di istituto di istruzione universitaria, di un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e di un ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare.

Le funzioni di segretario delle commissioni stesse saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

Per ciascuno dei due concorsi ad ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, di cui all'art. 1 del presente decreto, la commissione giudicatrice stabilirà nella sua prima adunanza i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in apposite tabelle.

Per il concorso per titoli, la commissione giudicatrice stabilirà, altresì, il minimo del punteggio costituente titolo per la assunzione.

Nella formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli le commissioni terranno particolarmente conto, per entrambi i concorsi:

a) dell'operosità scientifica (punteggio del diploma di laurea); pubblicazioni, titoli di studio e di cultura;

b) dell'attività e carriera didattica ed amministrativa (anzianità del servizio, qualità del servizio, incarichi speciali);

c) di ogni altro titolo, non compreso nelle lettere precedenti, che possa concorrere a dare un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione professionale, nonchè delle attitudini alle funzioni rispettive cui aspira.

Le commissioni terranno, altresì, conto, ai fini di eventuali detrazioni, delle punizioni disciplinari formalmente inflitte.

Nel concorso per titoli e per esami la commissione procederà alla valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove di esame, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Gli esami di concorso per titoli e per esami, di cui alla lettera *B*) del precedente art. 1, constano di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

A) Le prove scritte consistono:

1) nello svolgimento di un tema di pedagogia nel quale il concorrente dovrà dimostrare la capacità di interpretare, con personale criterio, i problemi educativi del nostro tempo, in relazione ai movimenti culturali, alle vicende storiche e politiche ed alle strutture sociali;

2) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica rivolto ad accertare l'attitudine del concorrente alla interpretazione giuridica delle norme sull'istruzione obbligatoria, con particolare riguardo a quella elementare ed alle opere integrative di questa.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

B) La prova orale verte:

1) sulla genesi e sullo svolgimento del pensiero pedagogico e delle istituzioni educative dell'età moderna e contemporanea in relazione ai movimenti culturali ed agli avvenimenti storico-politici ed alle strutture sociali;

2) sulla presentazione dei fondamenti e delle manifestazioni di una corrente pedagogica dell'età moderna o contemporanea, a scelta del candidato, attraverso la diretta conoscenza delle opere più significative;

3) sulla conoscenza degli orientamenti educativi contemporanei e dell'ordinamento dell'istruzione obbligatoria nei principali Stati europei;

4) sulla illustrazione dei programmi didattici vigenti, delle ricerche fatte e delle esperienze acquisite dal candidato nel campo della educazione del fanciullo e dell'adulto, dei servizi sociali e dei sussidi didattici;

5) su un gruppo di almeno tre problemi didattici, indicati dal candidato, oltre quelli inerenti al libro per il fanciullo e a tutti gli altri strumenti atti ad allargare le sue conoscenze;

6) sull'esame storico-giuridico della legislazione sull'istruzione obbligatoria con particolare riguardo a quella elementare ed alle opere integrative di questa anche in rapporto al diritto pubblico amministrativo;

7) sulla discussione delle prove scritte diretta ad accertare la impostazione personale degli argomenti da parte del candidato. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

C) La prova pratica consiste nella relazione orale, nella stessa giornata, sulla visita di una scuola, o di una istituzione, o di un ufficio di circolo didattico o di circoscrizione scolastica, prescelti dalla commissione esaminatrice.

La visita durerà al massimo tre ore e ad essa assisteranno, ai fini della vigilanza, almeno due membri della commissione esaminatrice.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e della prova pratica indicate nelle lettere *A*), *B*) e *C*) si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte ed orali e la prova pratica del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data, inoltre, comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte ed orali e la prova pratica i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito del concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati. In detta graduatoria non saranno compresi i candidati che non abbiano riportato il punteggio minimo indicato nel precedente art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 1 sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Saranno dichiarati vincitori dei concorsi i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

I candidati collocati nelle graduatorie dopo l'ultimo dei vincitori subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del citato testo unico e successive integrazioni.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1 agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati, invalidi ed assimilati:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui allo art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i cittadini titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con la legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

c) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto ha prestato servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato, rilasciato su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) coniugati: i coniugati con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 12.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata - a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 - dalla Direzione generale dell'istruzione elementare, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da lire 500, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale i concorsi si riferiscono.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dall'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1970
Registro n. 119, *foglio n.* 188

(682)

Concorso per esame colloquio a tre posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerato che alla data del 30 novembre 1970 erano disponibili trentadue posti nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

Considerato che un decimo dei suddetti posti deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a tre posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di storia medioevale e moderna; paleografia e diplomatica; biblioteconomia e bibliografia; storia del diritto italiano, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Di-

visione III (palazzo Italia, piazza Marconi, 25 - E.U.R. - 00144 - Roma) redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio del 31 marzo 1971.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale università o istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desideri che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.
Materie di esame

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Graduatoria del concorso

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.
Presentazione dei documenti di rito

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, 00144 - Roma - E.U.R., entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore, in bollo, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte ai concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In questo ultimo caso dovrà essere indicata l'amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo, rilasciato dall'università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.
Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di bibliotecario di 3ª classe e saranno destinati a prestare servizio presso le biblioteche pubbliche statali.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo gli impiegati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora essi siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella

nuova qualifica, competerà ai medesimi il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal consiglio d'amministrazione, i funzionari saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 96

(1175)

Proroga dei termini di scadenza del bando di concorso internazionale per la sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze.

A parziale modifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 4 maggio 1970, il termine utile per richiedere i documenti allegati al bando di concorso (di cui all'art. 5 del bando), è prorogato al 28 febbraio 1971, il termine di recapito degli elaborati (di cui all'art. 8 del bando) è prorogato al 15 giugno 1971.

Conseguentemente il termine dei tempi di lavoro della commissione giudicatrice (di cui all'art. 10 del bando) è prorogato al 15 ottobre 1971.

(1474)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'agricoltura generica negli istituti professionali.

Nel Bollettino ufficiale n. 45-46 del 5-12 novembre 1970, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1970, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'agricoltura generica negli istituti professionali.

(756)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 40, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1970, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 368, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità, per motivi di servizio, del dott. Vincenzo Vagnoli, consigliere di 2ª classe, di partecipare ai lavori della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Luigi Riggio, consigliere di 1ª classe, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in qualità di segretario, in sostituzione del dott. Vincenzo Vagnoli.

Al predetto componente saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Registro n. 39, *foglio n.* 74

(655)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale.

Componenti:

Di Renzo prof. Francesco, ispettore generale di ragioneria in servizio al Ministero;

Traversa dott. Michele, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Festini prof. Antonio, ordinario di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma;

Manelli prof. Saulo, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale «L. da Vinci» di Roma.

Il consigliere di 2ª classe dott. Francesco Paolo Palmeri, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 850.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 159

(757)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1970, n. 19312, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1970, registro n. 54 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 393, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova, fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Meliarca dott. ing. Raffaele, direttore centrale.

Membri:

Taglione prof. dott. Giulio, ispettore capo superiore;
Villa dott. Pietro, ispettore capo superiore;
Marini dott. Giuseppe, ispettore capo superiore a.r.;
Fischetti dott. Oscar, ispettore capo superiore a.r.;
Giordano prof. ing. Guglielmo, titolare della cattedra di tecnologia presso la facoltà di scienze agrarie e forestali dell'Università di Firenze;
Scaramuzzi prof. dott. Giovanni, titolare di patologia vegetale nella facoltà di agraria dell'Università di Pisa.

Segretario:

Martella dott. Aldo, ispettore principale.

Roma, addì 13 gennaio 1971

p. *Il direttore generale*: SANTONI RUGIU

(755)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova

Le prove scritte del concorso per esami a centonovantacinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 marzo 1971, alle ore otto, nelle seguenti sedi:

Ancona: presso il palazzo degli uffici finanziari, via Palestro n. 15;
Bari: presso il Villaggio del fanciullo, piazza Giulio Cesare n. 13;
Bologna: presso l'intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19;
Cagliari: presso l'istituto «Sacro Cuore», via Macomer n. 29;
Caltanissetta: presso il convento San Michele, via Sallemi n. 104;
Catania: presso l'istituto tecnico commerciale «De Felice Giuffrida», piazza Roma;
Catanzaro: presso l'istituto tecnico industriale statale «Ercolino Scalfaro», piazza Matteotti;
Milano: presso l'Università cattolica «Sacro Cuore» «Aula Olgiati», via S. Agnese n. 2;
Napoli: presso il palazzo degli uffici finanziari, via Filzi n. 2 e presso palazzo Fondi, via Medina n. 24;
Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 1 e n. 4;
Roma: presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
Venezia: presso l'intendenza di finanza, Santangelo 3538.

(1533)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trenta posti di procuratore legale di 2ª classe

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trenta posti di procuratore legale di 2ª classe, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 1971 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(1555)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 aprile 1970;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta commissione prof. Flaminio Franchini, il quale ha fatto presente di trovarsi, a causa di pressanti impegni, nella impossibilità di assolvere le relative funzioni;

Vista la nuova designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Augusto Pino, ordinario di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 aprile 1970, in sostituzione del prof. Flaminio Franchini, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il presidente: ROSSANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1970
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 217

(714)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.